SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 marzo 2013 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2013.

Approvazione della tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo ittico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti i commi da 3 a 9 dell'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nei quali è prevista la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 135 del 2012;

Visto, in particolare, il comma 9 del citato art. 23-*quater*, il quale prevede che le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali debbono essere ripartite tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito è approvata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 23-*quater*, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del 2012, il quale prevede che «i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.»;

Vista la nota del 25 settembre 2012, n. 18090, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica la lettera del 24 settembre 2012, n. 57899, con cui l'ASSI ha comunicato al predetto Ministero e all'Agenzia delle dogane l'elenco dei dipendenti del ruolo alla data di soppressione dell'ASSI, pari a n. 166 unità complessive;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione delle tabelle di equiparazione in applicazione del precitato comma 9, fermo restando, all'atto del trasferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il mantenimento dell'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale degli enti pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 1° ottobre 2007, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto agenzie fiscali quadriennio 2002-2005, stipulato il 28 maggio 2004, i quali contengono la disciplina degli ordinamenti professionali del personale;

Visti il contratto collettivo di lavoro relativo al personale con qualifica dirigenziale dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali), quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 21 luglio 2010 e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I (ministeri e aziende), quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - ruoli agricolture e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità del prodotti agroalimentari (I.C.Q.) sottoscritto il 19 maggio 2009;

Ritenuto necessario, ai fini dell'equiparazione, confrontare le mansioni, i compiti, le responsabilità ed i titoli di accesso relativi alle posizioni professionali contenute nelle declaratorie di area degli ordinamenti professionali del comparto enti pubblici non economici, ministeri ed agenzie fiscali, tenendo conto altresì delle previsioni dei CCNI;

Ritenuto altresì necessario, ai fini della corrispondenza tra l'inquadramento giuridico nell'amministrazione di provenienza e quello nell'amministrazione di destinazione, individuare le posizioni di accesso in relazione ai profili professionali definiti in sede di contrattazione integrativa nelle amministrazioni di destinazione, fermo restando il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;

Ritenuto opportuno, in considerazione del processo di accorpamento in corso e degli effetti che si potranno produrre sulla struttura dell'ordinamento professionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rimettere alla valutazione successiva della predetta Agenzia la determinazione della corrispondenza con le posizioni ed i profili professionali individuati in sede di contrattazione integrativa, provvedendo a definire con il presente decreto esclusivamente la confluenza tra le posizioni e le fasce all'interno delle aree ai soli fini economici;

Visto l'art. 78 del contratto collettivo dell'area VI per il quadriennio 2002-2005 stipulato il I agosto 2006 il quale al comma 4 precisa che l'inclusione dei professionisti

dipendenti in un'area comune con la dirigenza avviene in quanto essi rappresentano «un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale», «ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni» rispetto alla dirigenza;

Considerato inoltre che l'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 nel prevedere l'istituzione della separata area dei «professionisti dipendenti», la colloca nell'ambito dell'area C, corrispondente all'attuale area terza;

Considerato che nell'ambito dei comparti ministeri, agenzie fiscali e nell'area I della dirigenza non è attualmente prevista un'autonoma regolamentazione, né un'area separata per i professionisti dipendenti;

Ritenuto opportuno prevedere per il personale proveniente dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI inquadrato nell'area medica e dei professionisti il mantenimento in via provvisoria e sino ad eventuale passaggio in mobilità verso altri enti del comparto della posizione professionale posseduta al momento del trasferimento;

Visti il contratto collettivo dell'area VI del 21 luglio 2010, nonché i contratti collettivi del comparto enti pubblici non economici del 18 febbraio 2009 e ministeri del 23 gennaio 2009, relativi al biennio economico 2008/2009;

Ritenuto necessario, ai fini della confluenza nelle fasce retributive dei comparti ministeri ed agenzie fiscali, confrontare gli importi dei trattamenti tabellari, fermo restando l'eventuale diritto all'assegno ad personam secondo quanto previsto dal comma 5 del citato d.l. n. 95 del 2012;

Confrontate le rispettive voci retributive tabellari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il d.P.C.m. 13 dicembre 2011, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi;

Vista la nota n. 616 del 15 gennaio 2013 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso il resoconto dell'informativa sindacale avvenuta in data 14 gennaio 2013;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata l'allegata tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso ASSI.

Art. 2.

1. Il personale di ruolo appartenente all'area medici e professionisti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterrninato presso l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI alla data del 16 agosto 2012 assegnato alle Amministrazioni di destinazione in base a quanto previsto dall'art. 23 quater, commi 3 e 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, può transitare in mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verso amministrazioni del comparto enti pubblici non economici. Al fine di agevolare la ricollocazione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto una ricognizione presso le amministrazioni del comparto. Le disponibilità sono comunicate agli interessati affinché possano valutarle ai fini della mobilità.

2. All'esito del passaggio per mobilità sono adottati i necessari provvedimenti per l'assegnazione delle risorse finanziarie corrispondenti al trattamento stipendiale del personale trasferito all'amministrazione di destinazione.

3. Nelle more della definizione della procedura di mobilità, al personale di cui al comma 1 continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico dell'area VI - area medici e area professionisti. Il predetto personale che entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto non sia transitato nei ruoli di altri enti del comparto è inquadrato nel ruolo del personale non dirigenziale delle amministrazioni di destinazione, area III, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 21 gennaio 2013

p. il Presidente
del Consiglio di Ministri
il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 103

ALLEGATO

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

	SOPPRESSO ASSI	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
PERSONALE DIRIGENTE	**Dirigente di II fascia**	**Dirigente di II fascia**
PERSONALE NON DIRIGENZIALE	**Area C – C5**	**Terza area – F5** **Posizione di accesso F1**
	Area C – C4	**Terza area – F4** **Posizione di accesso F1**
	Area C – C3	**Terza area – F3** **Posizione di accesso F1**
	Area C – C2	**Terza area – F2** **Posizione di accesso F1**
	Area C – C1	**Terza area – F1** **Posizione di accesso F1**
	Area B – B3	**Seconda area – F4** **Posizione di accesso F2**
	Area B – B2	**Seconda area – F3** **Posizione di accesso F2**
	Area B – B1	**Seconda area – F2** **Posizione di accesso F2**

		SOPPRESSO ASSI	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
PERSONALE DIRIGENTE		Dirigente di II fascia	Dirigente di II fascia
PERSONALE NON DIRIGENZIALE		Area C – C5	Terza area – F5
		Area C – C4	Terza area – F4
		Area C – C3	Terza area – F3
		Area C – C2	Terza area – F2
		Area C – C1	Terza area – F1
		Area B – B3	Seconda area – F4
		Area B – B2	Seconda area – F3
		Area B – B1	Seconda area – F2

13A02436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2013.

Ripartizione del numero delle onorificenze, per l'anno 2013, conferite all'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812 recante «Nuove norme relative all'ordine della "Stella d'Italia"»;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il numero di onorificenze dell'Ordine della Stella d'Italia che potranno essere conferite nel corso dell'anno 2013 è così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce n. 10;

Grande Ufficiale n. 60;

Commendatore n. 65;

Ufficiale n. 90;

Cavaliere n. 190.

Il numero massimo di onorificenze della Gran Croce d'Onore che potranno essere conferite nel corso dell'anno 2013 è determinato in 10 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2013

NAPOLITANO

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

13A02434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Augusta e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Augusta (Siracusa) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 20 settembre 2012, adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, con il quale è stato disposto l'invio di un commissario straordinario presso l'ente locale, con i poteri del sindaco e della giunta, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Considerato, infatti, che nella Regione Siciliana le dimissioni del sindaco comportano, ai sensi della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, la cessazione dalla carica della giunta, ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dare adempimento al disposto legislativo procedendo allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di una commissione straordinaria;

Ravvisata l'esigenza, a fini di buona amministrazione e governo dell'ente, di evitare qualsiasi sovrapposizione della commissione straordinaria nei confronti del commissario straordinario che già svolge l'attività presso l'ente;

Ritenuto, inoltre, di dare adeguata informazione al Presidente della Regione Siciliana;

Considerato, infine, che la commissione straordinaria sostituisce il commissario straordinario nella gestione dell'ente, il quale cessa dalle proprie funzioni con l'insediamento della stessa;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2013 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

1. Il consiglio comunale di Augusta (Siracusa) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

1. La gestione del comune di Augusta (Siracusa), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Maria Carmela Librizzi - prefetto;

dr.ssa Maria Rita Cocciufa - viceprefetto;

dr. Francesco Puglisi - dirigente Area 1 II fascia.

Art. 3.

1. La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

2. All'atto dell'insediamento della commissione straordinaria, il commissario straordinario cessa dalle proprie funzioni.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Registro n. 2, Interno, foglio n. 64

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Augusta (Siracusa) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008 nonchè il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Indagini di polizia giudiziaria avviate dalla Procura distrettuale della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catania hanno fatto emergere il collegamento del sindaco e di un assessore del comune di Augusta con esponenti apicali dell'organizzazione mafiosa egemone nonché il condizionamento esercitato dagli esponenti di detta organizzazione sui menzionati amministratori.

Le indagini giudiziarie hanno evidenziato in particolare che i suddetti amministratori, in occasione delle elezioni amministrative del giugno 2008, si sarebbero accordati con i citati esponenti della criminalità organizzata per ottenerne l'appoggio nella competizione elettorale, fornendo loro, in cambio, un collegamento extra istituzionale costituito da rapporti personali e tale da garantire l'accesso ad informazioni relative a programmi e lavori pubblici da effettuarsi per conto dell'amministrazione.

Sulla base di tali circostanze il prefetto di Siracusa, con decreto del 29 agosto 2012, successivamente prorogato ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Il giorno seguente a quello di insediamento della commissione d'indagine, avvenuto il 30 agosto 2012, il primo cittadino ha rassegnato le dimissioni dalla carica; conseguentemente, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 della Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, con decreto del Presidente della Regione del 20 settembre 2012 è stato nominato un commissario straordinario al quale sono stati conferiti i poteri del sindaco e della giunta.

Nell'ambito del medesimo contesto processuale, la Procura distrettuale della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catania il 5 dicembre 2012 ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso nei confronti di alcuni soggetti tra i quali un ex consigliere comunale, il cui ruolo nell'ambito dell'amministrazione verrà meglio delineato in seguito; la stessa Procura ha emesso inoltre avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del sindaco e del citato assessore comunale per il reato di associazione di tipo mafioso con l'aggravante dello scambio elettorale politico e nei confronti di un altro consigliere comunale per il reato di cui all'art. 86 del d.P.R. 16 maggio 1960.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione dei rappresentanti della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e della Procura della Repubblica di Siracusa ha redatto l'allegata relazione in data 7 dicembre 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui.

Le indagini ispettive hanno evidenziato una sostanziale continuità nella guida dell'ente, atteso che il sindaco era già al suo secondo mandato consecutivo, essendo stato eletto nella stessa carica nella tornata del 2003 ed inoltre un rilevante numero degli amministratori eletti nel 2008, per alcuni dei quali peraltro sussistono gravami di natura penale, ha fatto parte, a diverso titolo, degli organi dell'ente sin dall'anno 1998.

La relazione redatta dalla commissione d'indagine, avvalendosi anche delle risultanze dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria, ha messo in rilievo che un consistente numero di consiglieri, assessori nonché componenti dell'apparato burocratico è trasversalmente collegato ed intrattiene rapporti con esponenti della criminalità organizzata o con imprenditori locali, a loro volta legati alle suddette organizzazioni e come tali rapporti abbiano condizionato l'attività amministrativa determinando uno sviamento della stessa dai principi di legalità e buon andamento.

In particolare, viene posto in rilievo il ruolo assunto, nel tempo, dal citato ex consigliere, destinatario della suddetta ordinanza di custodia cautelare, presente nell'amministrazione comunale sin dal 1994 e nuovamente eletto nel 2003, condannato nel 2006 per il reato di associazione di stampo mafioso con l'aggravante di aver organizzato l'associazione nella rispettiva area di influenza, affiliato alla locale organizzazione mafiosa fino a diventarne referente per la città di Augusta. Le indagini giudiziarie hanno inoltre documentato la presenza dello stesso all'interno degli uffici dell'ente, pur dopo l'avvenuta sentenza di condanna, e la sua influenza nella vita amministrativa dell'ente oltre alla capacità di incidere su tutti gli schieramenti politici come avvenuto in occasione delle elezioni amministrative del 2008, nel corso delle quali ha favorito la rielezione del sindaco uscente.

Un ruolo preponderante all'interno dell'amministrazione comunale ha assunto anche il direttore generale, in ciò agevolato dall'appartenere al citato gruppo affaristico mafioso che ha appoggiato la candidatura del sindaco e che, negli anni precedenti, è stato preposto a uffici strategici dell'ente quali quello dell'urbanistica, quello tecnico e quello dello sviluppo economico.

Il menzionato direttore generale, non confermato nell'incarico dal commissario straordinario, è stato in grado di orientare le scelte dell'amministrazione anche in forza di acclarate responsabilità dell'apparato politico che non ha di fatto esercitato il potere - dovere di controllo allo stesso conferito. Dette scelte si sono risolte a vantaggio delle molteplici attività imprenditoriali del citato dirigente, alcune operanti proprio nei settori dallo stesso curati per conto dell'ente.

Il delineato assetto dell'amministrazione, unitamente al generale stato di disordine organizzativo e di mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'ordinamento vigente, si sono rivelati condizioni adeguate a favorire la permeabilità dell'ente al condizionamento di tipo mafioso posto in essere dalla criminalità organizzata.

Tali modalità operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi, negli anni successivi, risultano evidenti in una serie di procedure irregolari, concernenti le assegnazioni di lavori pubblici a società o soggetti controindicati, la programmazione, lo sviluppo e la gestione del territorio sulla base di logiche in contrasto con la tutela degli interessi pubblici, la gestione dei contributi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici.

Per quanto attiene al primo degli aspetti evidenziati, elementi concreti che attestano l'incapacità dell'amministrazione locale di far fronte alle ingerenze della criminalità organizzata possono ricavarsi dalla sostanziale disapplicazione, da parte dell'apparato burocratico, del protocollo d'intesa denominato "Carlo Alberto dalla Chiesa", volto a prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa in tale ambito e reso obbligatorio, sul piano regionale, con circolare dell'Assessorato ai lavori pubblici. Gli organi dell'ente non hanno emanato alcun atto di indirizzo ai dirigenti per assicurarne l'esatto adempimento, circostanza che rivela come l'adesione allo strumento pattizio sia stata solo un atto formale e non l'espressione di una reale volontà di prevenire e contrastare l'azione della criminalità organizzata in tale ambito.

L'amministrazione comunale infatti, in parziale applicazione del protocollo di legalità, si è solamente limitata ad allegare ai bandi di gara l'elencazione di alcuni oneri, previsti dal citato protocollo d'intesa, a carico delle ditte partecipanti.

Nelle procedure esaminate è emerso come i competenti uffici non abbiano effettuato alcun controllo nella fase di esecuzione dei lavori sul rispetto, da parte dei soggetti aggiudicatari delle opere, degli impegni previsti dal menzionato atto d'intesa e richiamati nei bandi di gara.

E' stato inoltre posto in rilievo che spesso gli atti di gara ed i contratti non contengono le previste clausole di autotutela né sono state richieste ed acquisite le informazioni antimafia per i contratti di lavori superiori a euro 250.000, così come in molti casi non sono state rinvenute le autorizzazioni per i subcontratti e questi, ove autorizzati, hanno evidenziato a loro volta analoghe violazioni.

Tali anomalie e irregolarità, alle quali si è aggiunta l'assenza di controlli prima e durante l'esecuzione dei lavori, hanno caratterizzato la procedura avviata nel 2006 e non ancora conclusa nel corso del 2011, per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici finanziato, per milioni di euro, dal Dipartimento regionale della protezione civile ed aggiudicato a un consorzio il cui legale rappresentante è coinvolto, unitamente ad altri soggetti facenti parte di altre società costituenti il consorzio stesso, in procedimenti penali per turbativa degli incanti, associazione a delinquere ed altri reati di particolare rilevanza.

Elementi indicativi della penetrante forza prevaricatrice delle locali organizzazioni sono emersi dalla procedura concernente l'aggiudicazione di lavori, avvenuta nell'ottobre del 2008, per l'adeguamento di vie di fuga sul lungomare, affidati ad una società la cui titolare è coniugata con un soggetto indagato per associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, falsità materiale.

Fonti tecniche di prova hanno inoltre rivelato come tali opere fossero di particolare interesse per la locale cellula mafiosa e come quest'ultima abbia esercitato pressioni sul primo cittadino, sollecitandone l'impegno ad essere favorita nell'assegnazione dei lavori anche relativi a subappalti o a noli a caldo o a freddo, in cambio dell'appoggio elettorale ricevuto nel corso delle ultime elezioni.

Esempio significativo di una generale condizione di illegalità e comunque di uno sviamento dell'attività dai principi di buon andamento è altresì evidenziata dalle modalità di gestione del servizio trasporto di soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio che sin dal 2007 viene effettuato attraverso l'affidamento diretto, senza gara, prevalentemente a due cooperative sociali.

Il pagamento per tale servizio è effettuato dall'amministrazione a fronte di semplice presentazione di fattura e cioè al prezzo richiesto dalle menzionate cooperative, senza alcun confronto con altri possibili fornitori. L'organo ispettivo ha evidenziato che l'amministratore unico di una delle menzionate cooperative è strettamente legato ad un noto esponente della locale organizzazione mafiosa.

Le indagini svolte nel settore urbanistico edilizio hanno evidenziato che il comune di Augusta non dispone di un Piano regolatore generale aggiornato e quello vigente è stato spesso disatteso con la conseguenza che lo sviluppo del tessuto urbano e degli insediamenti produttivi è stato per lo più determinato dai privati mediante piani attuativi di dettaglio e piani di lottizzazione.

Tali piani, sebbene disposti in attuazione dello strumento urbanistico generale, non sono stati attentamente valutati con i giusti criteri ispiratori del Piano regolatore generale, circostanza che ha comportato una sostanziale

abdicazione degli organi elettivi ad una delle principali funzioni di governo ed ha fatto prevalere gli interessi privati di soggetti riconducibili ad organizzazioni mafiose.

Elementi univoci che attestano il mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo da parte degli organi elettivi sono emersi dall'esame della procedura relativa al Piano degli insediamenti produttivi la cui analisi ha evidenziato l'avvenuto sfruttamento del territorio nell'interesse di pochi soggetti e come su tale argomento non vi sia stata alcuna dialettica ma, al contrario, una sostanziale acquiescenza da parte dei componenti del consiglio comunale, sia quelli appartenenti alla maggioranza sia quelli appartenenti alla minoranza, che non hanno formulato alcun rilievo sulle modalità di svolgimento delle menzionate procedure.

Il procedimento di approvazione del citato piano degli investimenti produttivi, sebbene gravato da diverse anomalie ed irregolarità, è culminato con una delibera di giunta con la quale è stato approvato l'accordo con un consorzio, di cui parte dei soci sono riconducibili al locale gruppo affaristico mafioso. I termini dell'intesa finalizzata alla realizzazione dell'area di insediamento produttivo erano stati predisposti ad esclusivo vantaggio del soggetto privato che aveva anche scelto l'area su cui realizzare le opere di urbanizzazione.

Lo stesso soggetto aveva anche deciso, unilateralmente, quale dovesse essere il gruppo di imprese che avrebbe avuto una corsia privilegiata per la futura assegnazione e acquisizione in proprietà dei lotti.

La commissione d'indagine ha inoltre posto in evidenza che a seguito del menzionato accordo residuava all'amministrazione comunale e quindi alla collettività appena il 20% della superficie interessata dal Piano degli insediamenti alla quale avrebbero potuto accedere le imprese non aderenti al citato consorzio.

Gli stessi adempimenti connessi alle procedure espropriative delle aree interessate dai lavori per la realizzazione delle opere, che secondo il progetto iniziale avrebbero dovuto essere svolti dagli uffici amministrativi, sono stati aggiudicati, all'esito di procedura di gara, ad una società il cui legale rappresentante ha rapporti d'affari con soggetti riconducibili alla locale organizzazione criminale.

Per quanto attiene la funzione di governo del territorio è stato posto in rilievo un generale contesto di illegalità, testimoniato da numerosi abusi edilizi presenti nel centro abitato, favorito dall'assenza o comunque da una scarsa e poco incisiva attività di prevenzione e vigilanza da parte dell'ufficio di polizia municipale del comune, carenze che hanno nel contempo permesso un controllo del territorio da parte delle organizzazioni mafiose.

Infatti, pur avendo il comune di Augusta siglato con la Procura della Repubblica di Siracusa un protocollo d'intesa in materia di demolizione degli immobili abusivi realizzati dal 1995 in poi per i quali è intervenuta una sentenza di condanna definitiva, solo nel mese di giugno 2012 e a seguito di sollecitazioni della Procura generale della Repubblica di Catania, l'amministrazione ha fissato i relativi obiettivi finalizzati a dare attuazione alle sentenze dell'autorità giudiziaria afferenti i settori urbanistica e lavori pubblici.

Anche gli accertamenti svolti sulle istanze di condono edilizio hanno evidenziato che le istruttorie delle relative procedure, prolungatesi ben oltre i termini di legge non appaiono giustificate; tali ritardi hanno altresì comportato un conseguente danno economico per l'amministrazione comunale rappresentato dal mancato introito degli oneri connessi al rilascio delle concessioni edilizie e delle oblazioni per il rilascio di concessioni in sanatoria.

Elementi rilevanti che evidenziano una gestione dell'ente comunale disinvolta e finalizzata a favorire interferenze della criminalità organizzata sono state evidenziate nel settore delle energie rinnovabili, ove in relazione ad alcuni procedimenti amministrativi concernenti il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici, è stata riscontrata un'insufficiente attività istruttoria da parte dei competenti uffici.

Gli accertamenti effettuati dal comune si sono infatti indirizzati verso una verifica documentale limitata alla disponibilità giuridica del terreno da parte del privato che intende realizzare l'impianto, disponibilità che nella maggior parte dei casi è rappresentata da un contratto preliminare di vendita del bene e nella presentazione del relativo progetto tecnico.

Non è stato invece svolto alcun accertamento da parte dell'amministrazione comunale sull'impresa richiedente, né sull'area interessata dall'iniziativa imprenditoriale, né sull'effettivo, successivo perfezionamento del negozio di compravendita dei terreni, con la conseguenza che, in forza di un'autorizzazione rilasciata praticamente in assenza di controlli il privato è stato legittimato ad accedere ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa di settore.

Le indagini ispettive hanno evidenziato che un consistente numero di autorizzazioni è stato rilasciato a favore di imprese riconducibili, a vario titolo, ad una delle locali famiglie mafiose, connotata da un notevole spessore criminale.

Ulteriore circostanza che rafforza il quadro di un'amministrazione che pervicacemente viene gestita nel mancato rispetto del principio di legalità e comunque sulla base di logiche volte a favorire ambienti controindicati è rappresentata dal mancato recepimento, da parte del comune, del protocollo d'intesa siglato nel 2011 tra il Ministero dell'Interno e la regione Siciliana in materia di fonti energetiche rinnovabili volto a prevenire infiltrazioni mafiose in tale ambito.

Analoghe illegittimità che attestano un uso distorto dei fondi pubblici hanno evidenziato le procedure concernenti i contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 1990.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine, che ha riscontrato un diffuso disordine degli uffici e l'incompletezza della documentazione, hanno posto in rilievo come non siano stati effettuati controlli in merito all'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra gli asseriti danni subiti dall'immobile e l'evento calamitoso,

inoltre, i provvedimenti con i quali sono state concesse proroghe per l'esecuzione dei lavori, in violazione di quanto prescritto dalle relative ordinanze di protezione civile, hanno dato luogo ad esorbitanti lievitazioni dell'importo dei lavori.

La relazione della commissione d'indagine ha posto in rilievo come i criteri e le modalità di conduzione dell'ufficio ricostruzione siano stati strumentali agli illeciti interessi dell'organizzazione mafiosa della quale è referente il citato ex consigliere comunale nuovamente tratto in arresto nel dicembre 2012, il quale si è potuto avvalere per i suddetti fini della collaborazione di uno stretto congiunto appositamente assegnato in tale ufficio.

Le indagini esperite hanno posto in rilievo che la somma complessivamente gestita per le predette finalità di ricostruzione è superiore a 64 milioni di euro dei quali circa il 35% è stata gestita direttamente dal congiunto del citato ex consigliere.

Cointeressenze ed illegittimità hanno anche caratterizzato l'amministrazione dei servizi cimiteriali direttamente riconducibile ad un assessore che ha ricoperto tale incarico per oltre dieci anni e destinatario, come evidenziato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di associazione di tipo mafioso emesso il 5 dicembre u.s. dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania.

Il predetto è il soggetto politico di riferimento per la gestione degli interessi economici relativi all'ampliamento dell'area cimiteriale, alla bonifica dei suoli, alla realizzazione di loculi e cappelle.

In tale settore gli appalti di lavori si sono caratterizzati per l'usuale affidamento attraverso l'indizione di gare informali per cottimo fiduciario, metodologia che ha agevolato la ricorrente aggiudicazione dei lavori alle medesime ditte i cui titolari sono, tutti, direttamente o indirettamente riconducibili al citato ex consigliere comunale di cui si è fatto sopra menzione, destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare del 5 dicembre u.s..

Il suddetto assessore ha assunto un ruolo decisionale anche nella gestione degli appalti effettuati da privati; le indagini svolte in tale ambito hanno infatti posto in rilievo la sussistenza di una collaudata metodologia volta a conseguire illeciti profitti derivanti dalla concessione dell'area e dai correlati lavori concernenti loculi o cappelle funerarie eseguite da imprese private indicate dallo stesso amministratore.

Parimenti significativa di un'amministrazione comunale condizionata dagli interessi della criminalità è la vicenda concernente un appezzamento di terreno con pozzi d'acqua e rudere confiscato ad un imprenditore vicino alla locale famiglia mafiosa, consegnato dall'Agenzia del Demanio al comune di Augusta nel mese di gennaio 2009.

La circostanza che detto bene giaccia tuttora inutilizzato evidenzia in modo palese come i vertici dell'ente si siano astenuti dal porre in essere una delle azioni di legalità concrete che più significativamente costituisce una presa di distanza dalle organizzazioni criminali; tale condotta omissiva ha nel contempo privato la collettività del beneficio di utilizzare il bene stesso.

Ulteriori criticità che contribuiscono a definire la precaria funzionalità dell'ente interessano il settore economico - tributario del comune che, come emerso dall'accurata indagine ispettiva, versa in un condizioni di deficitarietà strutturale per l'anno 2012.

Il verificarsi di tali criticità sono anche da ascriversi al mancato introito di poste attive a seguito della cattiva gestione posta in essere dalla società alla quale era stato affidato il servizio di riscossione dei ruoli di competenza comunale.

Come emerso nel corso dell'accesso ispettivo tale società ha infatti omesso di riversare quanto aveva riscosso.

Le accertate anomalie in materia di imposizione e riscossione tributaria sono un segnale evidente dell'incapacità o della mancanza di volontà dell'amministrazione eletta di dettare indirizzi e attuare adeguate strategie di vigilanza e controllo in un settore di vitale importanza per la sana gestione dell'ente locale.

Il mancato recupero delle entrate tributarie oltre a precludere l'utilizzo di dette risorse per iniziative e servizi in favore della collettività ha prodotto una situazione debitoria dell'ente che, complessivamente considerata, unitamente alla deficitaria condizione di liquidità prefigura una condizione di dissesto finanziario.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Augusta, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio degli interessi della collettività.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Augusta (Siracusa) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A differenza di quanto avviene nelle regioni a statuto ordinario, la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 prevede che le dimissioni del sindaco comportano soltanto la cessazione dalla carica della giunta, ma non del consiglio che continua a svolgere le funzioni fino alla rinnovazione degli organi elettivi.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 5 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

Prot. n. 466/Area Funz.I/O.di S. **Siracusa, 7 dicembre 2012**

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

OGGETTO: Comune di Augusta (Sr) – Articolo 143, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il Comune di Augusta (Siracusa), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata tali da compromettere la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il contesto territoriale è da anni all'attenzione delle Forze di Polizia e della Magistratura, le cui indagini hanno permesso di accertare la presenza di un tessuto socio - economico - ambientale particolarmente complesso, fortemente connotato dalla presenza di una organizzazione criminale unitaria, con un rilevante numero di affiliati, il cui potere si è esteso in modo determinante su alcuni settori dell'economia, in special modo su molte realtà imprenditoriali.

In particolare, alcuni esponenti della consorteria mafiosa presente nel luogo da tempo hanno assunto un ruolo determinante nella politica guadagnando posizioni di privilegio nella vita amministrativa dell'Ente locale al solo scopo di influenzare le scelte di governo con particolare attenzione alle attività di gestione che assumono un rilevante interesse per la malavita, in considerazione della più agevole disponibilità di risorse economiche pubbliche.

Con nota n. 39/12 RIS – 2785/12U del 19 luglio 2012, la Procura Distrettuale della Repubblica - D.D.A. di Catania ha comunicato al Prefetto di Siracusa che, nell'ambito di indagini preliminari, era emerso il collegamento del Sindaco di Augusta... *OMISSIS*... e dell'Assessore comunale...*OMISSIS*...

con esponenti di spicco del clan mafioso operante in Augusta (espressione del clan Nardo di Lentini)... *OMISSIS*... nonché il condizionamento esercitato da questi ultimi sui primi.

L'Autorità giudiziaria, sulla base delle acquisizioni probatorie a quella data compiute, evidenziava che i predetti amministratori, nella veste di candidati alle elezioni comunali di Augusta del giugno 2008, si sarebbero accordati con i citati esponenti mafiosi, ottenendone l'appoggio nella competizione elettorale e l'ausilio nella raccolta di voti e fornendo loro, in cambio, sia prima che dopo le elezioni, un collegamento extra-istituzionale, costituito da ripetuti contatti personali e telefonici, tale da rafforzarne prestigio e capacità operativa nel settore dei lavori pubblici e da garantire l'accesso ad informazioni relative a programmi ed appalti dell'amministrazione comunale, non accessibili alla generalità di cittadini e/o imprenditori.

La Procura precisava che dalle indagini era pure emerso come altri consiglieri, assessori nonché funzionari del Comune di Augusta intrattenessero, a vario titolo, rapporti con esponenti mafiosi o con imprenditori ad essi legati, alcuni dei quali arrestati già il 12 gennaio 2011 nell'ambito del procedimento penale n. 13336/05 RGNR (operazione "Morsa") e condannati in primo grado a seguito di rito abbreviato.

... OMISSIS...

In tale contesto, è stato, evidenziato, pertanto, il collegamento del Sindaco di Augusta e di un Assessore comunale, nonché di altri consiglieri e funzionari, con esponenti di spicco del clan mafioso operante in Augusta.

Al fine di acquisire ulteriori elementi documentali e di verificare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nell'attività amministrativa, con decreto prefettizio del 29 agosto 2012 è stato disposto l'accesso presso il suddetto Comune, ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Al termine delle indagini effettuate, la Commissione incaricata delle verifiche ispettive ha depositato le proprie conclusioni, in ordine alle quali il Prefetto di Siracusa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione dei rappresentanti della D.D.A di Catania e della Procura della Repubblica di Siracusa, ha redatto apposita

relazione - che verrà trasmessa separatamente, corredata dagli allegati, con plichi separati - che costituisce parte integrante della presente proposta.

In tale relazione si conferma la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando conseguentemente i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale.

Successivamente, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal Sindaco, con decreto del Presidente della Regione Sicilia è stato nominato un commissario straordinario con i poteri del sindaco e della giunta.

La Commissione d'indagine ha messo in rilievo che la funzionalità dell'Ente è stata fortemente condizionata dalla presenza di vari personaggi, dipendenti comunali, che, in quanto "vicini" all'ambiente malavitoso, hanno determinato una gestione quasi "familiare" dell'Amministrazione, indicativa di uno stato di "non libertà" e di "parzialità" dell'azione amministrativa.

Taluni dipendenti, infatti, risultano essere in rapporti di parentela, oltre che con amministratori attuali e precedenti, anche con esponenti dei gruppi mafiosi di Augusta. Invero, per quanto messo in evidenza dalla Commissione d'indagine, il Comune megarese da tempo è governato dai medesimi gruppi familiari, trasversalmente collegati con esponenti dell'organizzazione mafiosa, nonostante tale appartenenza sia stata acclarata da sentenze giudiziarie di condanna, passate in giudicato. Inoltre, si riscontrano casi di relazioni di tipo economico di amministratori pubblici con l'imprenditoria locale legata a personaggi appartenenti a organizzazioni malavitose.

Significativa, in tal senso, è l'attribuzione, negli anni, di vari incarichi dirigenziali temporanei a persone non legate dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione comunale nei settori dell'Urbanistica, dell'Ufficio Tecnico e dello Sviluppo economico (settori nevralgici dell'amministrazione comunale).

In particolare assume preponderante rilievo la figura del. *OMISSIS*.; incarico attribuito ad un "dirigente esterno" e cioè ad un soggetto non legato all'Ente da rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il ... *OMISSIS* ...è stato in grado di orientare le scelte del Comune di Augusta, a vantaggio delle proprie molteplici attività imprenditoriali, alcune delle quali operanti proprio nei settori dallo stesso direttamente curati e, comunque, sottoposti al suo coordinamento.

L'operato del predetto ai vertici dell'apparato burocratico comunale è stato agevolato dalla sua appartenenza al gruppo politico-affaristico-mafioso che ha appoggiato la candidatura del sindaco e di soggetti mafiosi (o a questi vicini).

... *OMISSIS*...

Sintomatica è la poco incisiva attività posta in essere dal Corpo della Polizia Municipale del Comune che, come ha evidenziato la Commissione ispettiva, ha posto in essere una inefficace azione di contrasto degli illeciti in materia edilizia, ambientale e commerciale. Infatti nessun progetto obiettivo è stato avanzato né in materia di contrasto dei fenomeni di abusivismo edilizio, né tantomeno di polizia ambientale.

L'Amministrazione comunale, pur avendo nel 2008 siglato con la Procura della Repubblica di Siracusa un protocollo d'intesa in materia di demolizione degli immobili abusivi realizzati dal 1995 in poi, per i quali risulta già intervenuta condanna definitiva dell'A.G. e sia stata inutilmente intimata la demolizione da parte del Comune, solo nel giugno 2012, a seguito di sollecitazioni della Procura Generale della Repubblica di Catania, in tema di esecuzione delle sentenze in materia edilizia, ha svolto una conferenza di servizi interna nella quale sono stati fissati i relativi obiettivi finalizzati a dare attuazione alle sentenze dell'autorità giudiziaria ed afferenti i Settori Urbanistica e Lavori Pubblici.

Si evidenzia un'assenza totale di controllo del territorio e sull'osservanza delle regole a presidio della vita democratica, che appare tutt'altro che casuale, come dimostrato, altresì, dall'assenza di qualsiasi forma di collaborazione con le Forze di polizia territoriali e di contatti interpersonali tra i rispettivi vertici (va rilevato a tal proposito l'episodio della mancata comunicazione da parte della Polizia Municipale dei danneggiamenti a mezzo incendio presso di uno dei depositi comunali avvenuti il 2 e 3 ottobre 2012).

Un esempio di collusioni con associazioni infiltrate è dimostrato dall'affidamento diretto senza gara (nemmeno informale), ad alcune Cooperative sociali del servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, i cui pagamenti vengono effettuati a presentazione di fattura, cioè sostanzialmente al prezzo stabilito dal fornitore del servizio... *OMISSIS*... Di una di dette cooperative, l'amministratore unico e legale rappresentante è parente di un boss indiscusso del clan mafioso che controlla il territorio megarese.

Con riguardo ai profili di tipo urbanistico edilizio va innanzitutto rilevato che il Comune di Augusta non dispone tuttora di un PRG né di PARF aggiornati né di un sistema di depurazione delle acque nere.

Per quanto attiene, in particolare, allo strumento urbanistico, quello vigente – ancorché inadeguato per l'avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione delle aree di interesse pubblico – è stato spesso disatteso, con la conseguenza che lo sviluppo del tessuto urbano e degli insediamenti produttivi è stato per lo più determinato dai privati.

Di iniziativa privata è la proposta di approvazione da parte del Comune di programmi costruttivi (di edilizia sociale, convenzionata e sovvenzionata) e di piani di lottizzazione che, sebbene adottati in attuazione (o in deroga prevista dall'attuale normativa) dello strumento urbanistico generale, non sono stati attentamente valutati con i giusti criteri ispiratori del P.R.G., che, pertanto, non è mai stato "governato" dal Comune, i cui organi elettivi hanno sostanzialmente abdicato ad una delle principali funzioni di salvaguardia degli interessi collettivi, facendo prevalere interessi privati in particolare riconducibili a persone vicine ad organizzazioni malavitose.

Va, inoltre, rilevato che il territorio comunale è stato interessato e stravolto negli ultimi decenni da un massiccio fenomeno di abusivismo edilizio anche in conseguenza del poco incisivo operato della Polizia locale di cui si è fatto cenno, che ha anche favorito un controllo del territorio stesso da parte delle predette organizzazioni malavitose.

Tale fenomeno viene evidenziato dalle risultanze della relazione prefettizia emerge, infatti, che dal 1980 il numero complessivo delle istanze di condono edilizio è pari a 12.933, delle quali appena 1262 definite.

L'esame di dette richieste è stato prolungato oltre i termini di legge ed appare ingiustificato. Il ritardo ha, peraltro, comportato un danno economico per l'Ente, rappresentato dal mancato introito dei dovuti oneri connessi al rilascio delle concessioni edilizie e delle oblazioni previste per il rilascio delle concessioni in sanatoria.

Ricorrenti sono le pressioni esercitate nei confronti del personale dell'Ufficio Urbanistica del Comune a fronte di sporadici casi di normale gestione della cosa pubblica da parte di qualche dipendente pubblico del Comune che, in ragione di ciò, ovvero per avere attivato le corrette procedure amministrative di revoca del provvedimento di concessione edilizia formatosi per silenzio assenso, è stato con finalità intimidatoria denunciato alla

competente Procura della Repubblica dal richiedente la concessione edilizia, per abuso d'ufficio (procedimento che si è poi concluso con la archiviazione, dimostrazione della pretestuosità della denuncia).

A fronte di detto episodio in analoghi casi di insussistenza dei prescritti requisiti di legge il Comune di Augusta rilasciava la chiesta autorizzazione all'istante, parente di un soggetto pluripregiudicato per estorsione, stupefacenti, atti contro la pubblica amministrazione, truffa ed associazione a delinquere.

Ciò dimostra che non è tollerato il comportamento di pubblici funzionari che perseguono l'applicazione rigorosa dei principi di diritto.

Tra le procedure esaminate dalla Commissione, quella relativa al Piano degli insediamenti produttivi (PIP) è emblematica del sistema dominante nel Comune di Augusta, con particolare riferimento allo sfruttamento del territorio nell'interesse di pochi soggetti. A tal proposito, sfumano persino le fisiologiche e democratiche dinamiche tra maggioranza e opposizione; infatti è sistematico l'abuso di potere da parte degli organi elettivi e burocratici del Comune, agevolati dalla totale assenza di controlli interni ed esterni sulle condotte volte a favorire soggetti vicini alla criminalità mafiosa locale e dei clan del messinese (comunque operanti nel territorio del Comune).

Il procedimento di approvazione del PIP, sin dalla fase di avvio, ovvero dalla deliberazione del Consiglio comunale con cui è stata approvata la proposta di localizzazione dell'area in variante al P.R.G., sebbene gravato da vizi e gravi irregolarità, è culminato in una deliberazione della Giunta Municipale che ha approvato l'accordo con un Consorzio. Detto accordo è finalizzato alla realizzazione dell'area PIP e i termini dell'intesa sono ad esclusivo vantaggio del soggetto privato che aveva anche scelto l'area su cui realizzare le opere di urbanizzazione ed individuato, unilateralmente, un "pacchetto" di imprese che avrebbero avuto un canale privilegiato per l'assegnazione e acquisizione in proprietà dei lotti.

Va rimarcato, inoltre, che per effetto di tale accordo, al Comune residuava, appena il 20% della superficie interessata dal PIP, per cui i soggetti concessionari avrebbero potuto accedervi secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

Con riguardo alla fase di progettazione delle opere è stata rilevata, tra l'altro, una anomala variazione in aumento dei prezzi con un significativo incremento degli oneri che obbligano il Comune a rideterminare in diminuzione la superficie su cui realizzare l'opera.

Inoltre la procedura di individuazione della impresa aggiudicataria per il servizio delle procedure espropriative si è conclusa con l'aggiudicazione ad una impresa il cui rappresentante legale risulta, altresì, presente in qualità di proprietario all'interno di una società, unitamente a soggetti nei confronti dei quali sono intervenuti provvedimenti giudiziari per acclarate responsabilità penali nell'organizzazione criminale.

Anche il settore delle energie rinnovabili non risulta immune dall'interesse di famiglie appartenenti alla criminalità organizzata, per il tramite dell'apparato burocratico comunale. Infatti, l'attività amministrativa si risolve nella verifica documentale della disponibilità giuridica dei terreni ove il privato intende realizzare l'impianto, rappresentata nella maggior parte dei casi da un contratto ad effetti obbligatori (preliminare di vendita) e nell'acquisizione del progetto tecnico dell'impianto.

Non è stato svolto dal Comune nessun accertamento sull'impresa richiedente, né sopralluoghi sull'area interessata all'iniziativa imprenditoriale, né controlli sul perfezionamento del negozio giuridico (sul contenuto ed i termini del trasferimento della proprietà); con la conseguenza che l'autorizzazione così rilasciata ha legittimato il privato ad accedere alle forme di finanziamento previsto dall'ordinamento giuridico vigente.

Significativo, in tal senso, è il considerevole numero di autorizzazioni rilasciate ad imprese riconducibili, a vario titolo, ad una famiglia nella quale alcuni componenti della stessa sono connotati da un considerevole spessore criminale nonché da un consolidato legame con i vertici di un'altra indiscussa famiglia criminale etnea.

Tutto questo aiuta a spiegare il mancato recepimento in sede locale (e la conseguente attuazione) da parte del Comune di Augusta del Protocollo d'intesa siglato nell'anno 2011 fra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana in materia di fonti energetiche rinnovabili, finalizzato a prevenire infiltrazioni mafiose nel settore.

Per quanto attiene al settore dei lavori pubblici, va messo in evidenza che la Commissione ispettiva ha rilevato la sostanziale disapplicazione, da parte dell'apparato burocratico, del protocollo di legalità denominato "Carlo Alberto dalla Chiesa" - volto a prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa in tale delicato settore - reso obbligatorio sul territorio regionale, come specificato con circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, pubblicata sulla GURS parte I n.

8 del 2006. Né gli organi di governo dell'Ente (Sindaco o Giunta) hanno emanato nel tempo alcun atto di indirizzo ai dirigenti per assicurarne l'esatto adempimento. Da ciò deve dedursi che l'adesione a tale strumento pattizio, su proposta del Sindaco e con deliberazione di Giunta n. 75 del 1/3/2006, sia stato solo un atto formale e non l'espressione di una reale, concreta volontà di prevenire e contrastare l'azione della criminalità organizzata in tale settore, non avendo avuto sostanziale applicazione.

L'unica attività (in parziale applicazione del protocollo di legalità) posta in essere dall'UTC è consistita nell'allegare ai bandi di gara la dichiarazione prevista a carico delle ditte partecipanti, con cui le stesse si impegnano, tra l'altro, a: 1) comunicare alla stazione appaltante importo e titolarità dei sub contratti; 2) far inserire analoga clausola nei medesimi sub contratti; 3) non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara; 4) non essersi accordate e non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 5) segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione della gara e di ogni fase successiva.

In tutte le procedure esaminate, tuttavia, è stato verificato che l'Amministrazione comunale non ha mai attivato, nella successiva fase di esecuzione dei lavori, i conseguenti necessari controlli, al fine di verificare la corretta applicazione degli impegni assunti dagli aggiudicatari. Da ciò è derivato che l'effetto utile che avrebbe dovuto conseguire il protocollo di legalità è avvenuto del tutto a mancare.

La conclusione che si ricava è che non sempre gli atti di gara e i contratti stipulati contengono le cosiddette clausole di autotutela, di cui al citato protocollo; non sempre risultano richieste ed acquisite le informazioni antimafia per i contratti di lavori superiori a € 250.000,00 né per i subappalti; non sempre risultano rilasciate autorizzazioni per i subcontratti e – ove autorizzati - questi ultimi non contengono quelle clausole di autotutela che, pure, in sede di partecipazione alla gara, gli appaltatori si erano impegnati ad inserire e a fare osservare.

Nel modo sopradescritto, ovvero con rilevanti anomalie ed irregolarità amministrative riscontrate, sono stati gestiti, a titolo di esempio, importanti lavori pubblici (a tutt'oggi incompleti) concernenti il recupero e la conservazione di un Convento, immobile di valore storico-artistico tra i più importanti del Comune di Augusta, finanziati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per oltre tre milioni di euro, lavori aggiudicati ad un

Consorzio il cui legale rappresentante risulta coinvolto, insieme ad altri soggetti facenti parte di altre società costituenti il consorzio stesso, in procedimenti penali per i reati di turbata libertà degli incanti, associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, ecc.; così come, tra i fornitori di una delle società del consorzio figurano personaggi che hanno intrattenuto rapporti con malavitosi o che le risultanze investigative individuano come imprenditori "fiancheggiatori".

Un altro esempio di illecita gestione dei lavori pubblici è costituito da un intervento su una parte del lungomare per adeguamento alle vie di fuga. In ordine all'interesse della criminalità organizzata le attività investigative hanno documentato che l'esecuzione di tale intervento era uno dei lavori di particolare interesse per la cellula mafiosa megarese che pensava ad infiltrarsi nel sottobosco (forniture, movimento terra, noli ecc.) dell'appalto, evidenziando le pressioni esercitate sul Sindaco da appartenenti alla consorteria mafiosa per sollecitarne l'impegno a favorirli nell'assegnazione dei lavori in cambio dell'appoggio elettorale ricevuto.

Un cenno particolare merita la vicenda dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati ad uso abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. Anche in questo delicato settore, la Commissione ha evidenziato molteplici anomalie nelle pratiche esaminate. A titolo esemplificativo, nessun controllo è stato, di norma, effettuato da parte dell'Ufficio ricostruzione ai fini dell'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra i danni (asseritamente) subiti dall'immobile e l'evento calamitoso; sistematica è stata la concessione di proroghe nella fase di esecuzione dei lavori, nonostante i termini per l'erogazione dell'intero contributo fossero stati fissati nelle varie ordinanze di protezione civile in complessivi 24 mesi dall'ammissione al contributo; l'Ufficio ricostruzione non ha mai effettuato alcun controllo nella fase esecutiva dei lavori al fine di verificare la conformità delle opere eseguite rispetto a quelle progettate.

Al riguardo, è emerso, altresì, che a supporto dell'Ufficio Ricostruzione venne a suo tempo prevista l'assunzione di alcuni tecnici e che su tale presupposto, nel 1996 il Sindaco pro-tempore ne nominò dieci a chiamata diretta. Dalla fine del 2002, nove delle dieci unità sono state assunte a tempo indeterminato e risultano tuttora in servizio... *OMISSIS*...

Gli accertamenti di ordine amministrativo eseguiti dalla Commissione, hanno fornito prova che i criteri e le modalità di conduzione dell'Ufficio

Ricostruzione siano stati strumentali agli illeciti interessi dell'organizzazione mafiosa... *OMISSIS*...

Un quadro significativo, se si considera che la somma complessivamente gestita per le predette finalità è di € 64.040.655,49, di cui € 43.125.057,19 erogati ed ulteriori € 7.637.855,53 da erogare (già impegnati)... *OMISSIS*...

Il delineato clima di condizionamento è emerso altresì evidente nell'amministrazione dei servizi cimiteriali del Comune, amministrazione strettamente associata alla figura di un assessore (... *OMISSIS*... coinvolto nell'indagine della procura della Repubblica di cui si è detto nelle premesse) che ricopre tale incarico da oltre 10 anni, quasi senza soluzione di continuità. Si tratta di un soggetto politico di riferimento attraverso il quale vengono soddisfatti gli interessi legati alla gestione ed all'ampliamento dell'area cimiteriale, alle bonifiche dei suoli, alla realizzazione di loculi e cappelle. L'attività del predetto amministratore si è connotata per gli elementi pervasivi che coinvolgono ogni fase degli aspetti decisionali, di intervento e financo quelli strettamente operativi sull'area in questione.

Gli appalti di lavori nell'ambito dell'area cimiteriale si sono caratterizzati per l'usuale affidamento attraverso l'indizione di gara informale per cottimo fiduciario, metodo che ha agevolato la ricorrente partecipazione a seguito di lettere invito dell'amministrazione delle medesime ditte, alternativamente aggiudicatarie dei diversi interventi.

Dalle risultanze investigative, è emerso che tutti i titolari delle imprese invitate a partecipare alle gare ufficiose erano direttamente, o indirettamente, vicini ad un personaggio di spicco della criminalità organizzata megarese.

Con riguardo agli appalti commessi da privati, le indagini hanno, altresì, fatto emergere un vero e proprio sistema di affidamento pilotato nella realizzazione di cappelle cimiteriali. In tale contesto assume rilievo la figura dell'ex assessore ai servizi cimiteriali che svolgeva un vero e proprio ruolo di "manager", caratterizzato dalla finalità di conseguire illegittimi profitti tramite la concessione dell'area correlata all'affidamento dell'esecuzione delle opere (cappelle funerarie) a imprese private "suggerite" dallo stesso amministratore pubblico, conseguendosi così l'obiettivo di accrescere il suo "peso" nelle relazioni pure con la criminalità mafiosa.

Sotto altro profilo, a destare preoccupazione sono le gravi problematiche ambientali e la connessa gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Augusta, da

sempre appannaggio dei medesimi soggetti imprenditoriali (mediante "scatole cinesi"), uno dei quali recentemente condannato perchè riconosciuto colpevole per avere conferito in discarica rifiuti altamente tossici "con fuoriuscita di percolato che ha sicuramente arrecato gravissimi danni all'ambiente". Di converso, il Comune per decenni ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ad una delle società di questa vera e propria galassia imprenditoriale, senza gara (ricorrendo a proroghe che si concretano in atti nulli ai sensi dell'articolo 57 ultimo comma del decreto legislativo numero 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, codice dei contratti pubblici di appalti) e, nonostante, prestazioni giudicate da essa stessa appena "sufficienti".

Con riguardo alla gestione dei beni confiscati va segnalata la seguente circostanza. In data 22 gennaio 2009, l'Agenzia del Demanio ha consegnato al Comune di Augusta un appezzamento di terreno con pozzi d'acqua e rudere di fabbricato rurale, proprietà di un imprenditore sin dagli anni '90 vicino all'organizzazione "cosa nostra" e, nello specifico, alla "famiglia Santapaola"; la mancata utilizzazione del bene e sintomatica della ritrosia dell'Amministrazione comunale di porre in essere una delle azioni di legalità concrete tra le più significative, in quanto volta a restituire alla collettività un patrimonio illecitamente sottratto alla libera fruizione della stessa dalla criminalità mafiosa.

Va segnalato, inoltre, che il Comune opera in condizioni di particolare criticità con riguardo alla situazione finanziaria, sia in ordine ai valori espressi a consuntivo contraddistinti da una marcata presenza di residui attivi di dubbia acquisizione; sia per ciò che attiene alla propria esposizione debitoria; sia ancora in relazione alla persistente indisponibilità di risorse liquide sostenuta ricorrendo - in via ordinaria e continuativa - alle anticipazioni di tesoreria.

Peculiare dell'Ente è il generale stato di insolvenza, dovuto alla permanente carenza di fondi disponibili. La crisi di liquidità è direttamente connessa al mancato introito di poste attive e, di conseguenza, al mantenimento in bilancio di una elevata mole di residui attivi riferiti agli anni 2009 e precedenti - ammontanti complessivamente ad €. 11.017.023,48 – concernenti i ruoli emessi per diverse tipologie di tributi (Tarsu, Idrico, Ici, Icp, Pubblicità, Tosap, Affissioni), il cui accertamento in entrata deriva dal mancato riversamento nelle casse comunali - per gli anni di competenza - delle relative somme, sia da parte della ... *OMISSIS*.., sia della ... *OMISSIS* ....

La situazione debitoria dell'Ente complessivamente considerata, in uno alla deficitaria condizione di liquidità, ne prefigura l'effettiva condizione di dissesto

finanziario. L'Ente presenta, pertanto, la condizione, dal punto di vista economico – finanziario, di incontrovertibile e grave squilibrio, desunta da indici e parametri fissati dal legislatore. Difatti, per l'anno 2011 - e ciò anche per l'anno 2010 - il Comune presenta condizioni strutturalmente deficitarie, e quindi soggiace ai controlli di cui all'art. 243 del T.U.E.L., posto che dalla relativa tabella dei parametri, facente parte integrante del certificato al conto consuntivo, emerge che la metà degli stessi presenta valori deficitari.
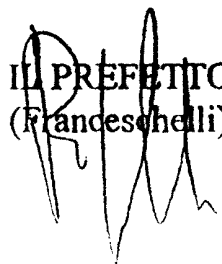
Conclusivamente, l'attività ispettiva conferma l'attualità, nel Comune di Augusta delle risultanze investigative della Procura della Repubblica di Catania, specie con riferimento ai rapporti d'affari tra politica, economia e mafia.

In un siffatto contesto, occorrerebbe un investimento poderoso sotto il profilo sociale, per restituire alla comunità megarese una prospettiva di affrancamento insieme agli strumenti di libera autodeterminazione, necessari al suo perseguimento.

Emerge un'attività di forte condizionamento, di pressioni, di connivenze nei confronti dell'amministrazione comunale che ha determinato una situazione di radicamento degli interessi delinquenziale nel tessuto politico amministrativo dell'ente. A tal proposito, ai fini della migliore valutazione di quanto rappresentato, si ritiene doveroso far presente che in concomitanza delle attività conclusive della Commissione di accesso, sono stati notati per le vie cittadine alcuni manifesti, di natura elettorale, di già candidati alla carica di Sindaco nelle precedenti elezioni del 2008, per i quali dalle risultanze investigative emergono relazioni con ambienti mafiosi locali. Circostanza quest'ultima che rende necessario intervenire al fine di evitare ulteriori compromissioni nella gestione dell'amministrazione comunale.

Per le esposte considerazioni, si ritiene necessario avviare un procedimento preordinato ad eliminare, con urgenza, ogni ulteriore motivo di deterioramento dell'inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL PREFETTO
(Franceschelli)

13A02413

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 dicembre 2012.

Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, recante: «Norme di riordino del settore farmaceutico»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con particolare riferimento all'art. 20;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e in particolare l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale «l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale»;

Sentito il Ministero dell'interno che si è espresso favorevolmente con nota del 28 giugno 2012;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata nella seduta del 25 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione
e adeguamento ai principi comunitari

1. Il presente decreto si applica a tutte le farmacie di cui sono titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate con il Servizio sanitario, ai sensi degli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che assicurano, oltre all'assistenza farmaceutica nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, i nuovi servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di seguito denominato «decreto legislativo».

2. Il presente decreto, in attuazione del decreto legislativo, regola l'attivazione dei nuovi servizi erogati presso le farmacie di cui al precedente comma 1, in maniera diffusa sul territorio nazionale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione tra farmacie pubbliche e private inserite nel Servizio sanitario nazionale, nonché tra operatori economici pubblici e privati.

3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente decreto le farmacie comunali la cui gestione sia stata affidata nel rispetto delle regole di concorrenza, ivi incluso l'affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato operativo sia stato selezionato con procedura ad evidenza pubblica.

Art. 2.

Criteri comuni a tutte le tipologie di gestione
delle farmacie comunali

1. Non sono ammesse a erogare i servizi di cui al decreto legislativo le farmacie comunali che non assicurano:

a) osservanza delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio sanitari regionali;

b) preventiva comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, da parte del titolare o del direttore della farmacia, della volontà di erogare i nuovi servizi di cui al decreto legislativo;

c) invarianza della spesa sanitaria e comunque aderenza alle norme vigenti in materia di patto di stabilità riguardanti gli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale secondo quanto stabilito dalle vigenti normative inerenti la forma giuridica scelta per la gestione delle farmacie comunali;

d) l'adesione alle iniziative di collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con particolare riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo.

2. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 1, tutte le spese e gli introiti concernenti l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo sono oggetto di apposita rendicontazione.

Art. 3.

Farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia

1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo da parte delle farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, le eventuali assunzioni per le finalità di cui al decreto legislativo devono essere compatibili con il rispetto, da parte dei Comuni, della vigente normativa in materia di spese e di assunzione di personale e devono riguardare esclusivamente unità di personale sanitario, infermieri e fisioterapisti, o socio-sanitario. È altresì richiesto che la gestione delle farmacie abbia prodotto, negli ultimi due esercizi finanziari, un risultato contabile di gestione positivo, secondo le modalità di cui alla successiva lettera *b)* e che dette assunzioni non eccedano i limiti di capienza del risultato contabile di gestione;

b) ai fini dell'applicazione del presente decreto e relativamente alle farmacie gestite direttamente in economia, va dato atto, con separato documento da allegare al rendiconto di gestione, dei dati specifici contabili di entrata e di spesa che si riferiscono a ciascuna farmacia, evidenziando il risultato contabile di gestione e di amministrazione che deriva da tali atti, in modo che il Consiglio dell'ente possa conoscere anche le predette risultanze ai fini dell'approvazione del rendiconto. In sede di prima applicazione del presente decreto, i Comuni danno atto delle predette risultanze specifiche contabili del biennio precedente in sede di primo documento di bilancio sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'ente.

Art. 4.

Farmacie gestite con diverse forme di gestione

1. L'accesso all'erogazione dei nuovi servizi di cui al decreto legislativo da parte delle farmacie gestite a mezzo di azienda speciale, di società, di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui i Comuni sono unici titolari, e a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità, è subordinato unicamente all'inserimento e all'integrazione nei relativi contratti dei criteri di cui all'art. 2 e alla condizione che la gestione delle farmacie stesse non abbia registrato perdite progressive nelle ultime tre annualità di bilancio.

Art. 5.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi

1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, fissa i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del Servizio sanitario, dell'attività assistenziale di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.

2. L'accordo collettivo nazionale definisce altresì i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Fino all'entrata in vigore della convenzione i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 184

13A02294

DECRETO 7 marzo 2013.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Paraviso», in comune di Lanzo d'Intelvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542. come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 2013, n. 4096 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale "Paraviso" in comune di Lanzo d'Intelvi (Como):

Preso atto che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Paraviso» in comune di Lanzo d'Intelvi (Como) ha trasmesso la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, relativa all'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Paraviso» in comune di Lanzo d'Intelvi (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 7 marzo 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A02357

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 febbraio 2013.

Accoglimento delle dimissioni del commissario liquidatore della «Santu Miali», in Villacidro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del D.lgs. n. 220/2002;

Visto il D.M. 23 aprile 2003 con il quale la Società Cooperativa «Santu Miali» con sede in Villacidro (CA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Raffaele Tola è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 settembre 2003 con la quale il dott. Raffaele Tola rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dalla cooperativa risale all'esercizio 1996 e nello stesso sono presenti solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare i creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del dott. Raffaele Tola nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Santu Miali» con D.M. 23 aprile 2003 e, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Società Cooperativa «Santu Miali» con sede in Villacidro (CA), già sciolta con D.M. 23 aprile 2003, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02406

DECRETO 6 febbraio 2013.

Mancata accettazione dell'incarico a commissario liquidatore della «Pausania Gallura soc. coop.» in Tempio Pausania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del D.lgs. n. 220/2002;

Visto il D.D. 25 ottobre 2011 con il quale la società cooperativa «Pausania Gallura Società Cooperativa» con sede in Tempio Pausania (SS) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Tommaso Andrea Accardo è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.D. 25 gennaio 2012 con il quale l'avv. Giuseppe Farris viene nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Tommaso Andrea Accardo rinunciatario;

Visto la nota del 1° marzo 2012 con la quale il l'avv. Giuseppe Farris non accetta l'incarico di commissario liquidatore;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dalla cooperativa risale all'esercizio 2007 e nello stesso sono presenti solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare i creditori;

Decreta:

Art. 1.

Preso atto della mancata accettazione dell'incarico dell'avv. Giuseppe Farris nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pausania Gallura Soc. Coop.» con D.D. 25 gennaio 2012 e, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «Pausania Gallura Soc. Coop.» con sede in Tempio Pausania (SS), già sciolta con D.D. 25 ottobre 2011, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02407

DECRETO 4 marzo 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo Tecnoprove S.r.l., in Ostuni ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12, con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 199;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svol-

gere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società TECNOPROVE Srl del 19 febbraio 2013, prot. n. 28541 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli Organismi notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, al n. 22612 del 11/02/2013, con la quale è rilasciato alla società TECNOPROVE Srl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05; UNI CEI EN ISO/IEC 17021:06 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo TECNOPROVE Srl con sede in via dell'Industria, 6 - 72017 Ostuni (Brindisi), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

Allegato VI: Esame finale (Modulo *F)*;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

Attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, - 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 4 marzo 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A02295

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 febbraio 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano DELTACORTENESOL in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 60/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009 n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV N. 194/2012 dell'8 ottobre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2012 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Nazionale del medicinale Deltacortenesol con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Bruno Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande 15 - 00144 Roma, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 11 febbraio 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale:

Medicinale: DELTACORTENESOL.

Confezioni:

035613 013 - 10 mg/1ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - 3 flaconi polvere + 3 fiale solvente da 1 ml;

035613 025 - 25 mg/1ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - 3 flaconi polvere + 3 fiale solvente da 1 ml.

Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.A.

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 14 marzo 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo n. n.FV 194 dell'8 ottobre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2012, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 febbraio 2013

Il dirigente: FERRAZIN

13A02358

DETERMINA 27 febbraio 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano per uso umano FLECAINIDE SANDOZ in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 59/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009 n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la notifica di fine procedura NL/H/0795/002/R/001 del 3 maggio 2011 trasmessa dalla competente autorità tedesca in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio con il relativo aggiornamento degli stampati;

Vista la notifica di fine procedura NL/H/0795/002/IB/007 del 9 luglio 2012 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vista la determinazione FV N. 254/2012 del 12 novembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 dell'8 gennaio 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento NL/H/0795/002/R/001 del medicinale Flecainide Sandoz con incorporata variazione NL/H/0795/002/IB/007, con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Sandoz SPA, con sede legale e sede operativa in Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA), codice fiscale 00795170158 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 16 gennaio 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale:

Medicinale: FLECAINIDE SANDOZ.

Confezioni:

037415 015/M «100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 027/M «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 039/M «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 041/M «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 054/M «100 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 066/M «100 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 078/M «100 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 080/M «100 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 092/M «100 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 104/M «100 mg compresse» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 116/M «100 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 128/M «100 mg compresse» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 130/M «100 mg compresse» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037415 142/M «100 mg compresse» 100 compresse in contenitore PP;

037415 155/M «100 mg compresse» 250 compresse in contenitore PP;

037415 167/M «100 mg compresse» 500 compresse in contenitore PP;

037415 179/M «100 mg compresse» 1000 compresse in contenitore PP.

Titolare AIC: SANDOZ S.p.A.

Codice NL/H/0795/002/R/001

Procedura Europea NL/H/0795/002/IB/007

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dall'8 maggio 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV N. 254/2012 del 12 novembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 dell'8 gennaio 2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 febbraio 2013

Il dirigente: FERRAZIN

13A02359

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica dell'estratto della determinazione n. 466/2012 del 13 luglio 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Pharmacare».

Nell'estratto della determinazione n. 466/2012 del 13 luglio 2012, relativa al medicinale per uso umano Montelukast Pharmacare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2012 - serie generale - n. 182, supplemento ordinario n. 167, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Hoechst-Biotica, Spol Sro Sklabinska 30, SK - 03680 Martin Slovenia,

leggasi:

Hoechst-Biotica, Spol Sro Sklabinska 30, SK - 03680 Martin Repubblica Slovacca.

13A02415

Comunicato di rettifica dell'estratto della determinazione n. 185/2012 del 13 febbraio 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rizatriptan Teva».

Nell'estratto della determinazione n. 185/2012 del 13 febbraio 2013, relativa al medicinale per uso umano RIZATRIPTAN TEVA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2013, serie generale n. 51, supplemento ordinario n. 15, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Estratto della determinazione n. 186/2013 del 13 febbraio 2013

leggasi:

Estratto della determinazione n. 185/2013 del 13 febbraio 2013

13A02416

Comunicato di rettifica dell'estratto della determinazione V&A. n. 1738 del 13 novembre 2012 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viamal Febbre e Dolore».

Estratto determinazione V&A n. 345 del 5 marzo 2013

Titolare AIC: Polifarma Benessere S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 00142 - Roma, Via Laurentina, 289, Codice Fiscale 04888070960.

Medicinale: VIAMAL FEBBRE E DOLORE.

Variazione AIC: Richiesta Rettifica Determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: All'estratto della Determinazione V&A. n. 1738 del 13 novembre 2012 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 295 del 19 dicembre 2012 concernente «l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio» del medicinale: «VIAMAL FEBBRE E DOLORE» è apportata la seguente modifica:

Al paragrafo «Eccipienti»:

in luogo di: Idrossipropilcellulosa 1,5 mg;

Leggasi: Idrossipropilcellulosa 15,0 mg

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 042324044 - «400 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/al

AIC n. 042324057 - «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A02435

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Adozione del «Piano di bacino, Stralcio "Assetto Idrogeologico" del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento».

Si comunica, nel rispetto dell'articolo 66 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi dell'articolo 1, dell'articolo 21-*bis* e dell'articolo 26 della legge n. 241/1990 s.m.i., che nella seduta dell'8 marzo 2013, con delibera n. 174, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Serchio ha adottato il «Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - Primo Aggiornamento» e le relative misure di salvaguardia.

Ai sensi dell'art. 65 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 46 delle Norme di Piano adottate, fino all'approvazione del «Piano di bacino, Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.) 1° Aggiornamento», o in mancanza della stessa, per un periodo pari a 3 anni decorrenti dalla data della delibera di adozione, sono adottate con efficacia immediata quali misure di salvaguardia:

le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 12, 13, 14, 15-*bis*, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 23-*bis*, 24, 25, 25-*bis*, 25-*ter*, 32, 40, 41, 44, 46, 50, 50-*bis*, 51, 52 delle Norme del Piano adottato;

le tavole di cui all'art. 6, comma 2 delle Norme del Piano adottato;

Tutta la documentazione costituente il Piano di bacino è pubblicata sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Serchio all'indirizzo www.autorita.bacinoserchio.it

13A02356

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo Geolab S.r.l., in Carini ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 4 marzo 2013, l'Organismo «Geolab s.r.l.» con sede in Carini (Pa) cap 90044 - Via de Spuches s.n., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblcia n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

13A02354

Abilitazione dell'Organismo Geolab S.r.l., in Carini ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 4 marzo 2013, l'Organismo «GEOLAB S.r.l.» con sede in Carini (Palermo) cap 90044 - Via De Spuches s.n., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del Decreto Interministeriale 9 maggio 2003 n.156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n.2 «Sicurezza in caso di incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «prodotti prefabbricati di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

13A02355

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Si rende noto che in data 4 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 161, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il suddetto decreto interministeriale è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

13A02353

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata alla «EXACTA Società Fiduciaria e di Revisione S.r.l.» con sede in Parma ora in Milano.

Con D.D. 5 marzo 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 3 giugno 1986 alla società «EXACTA Società Fiduciaria e di Revisione S.r.l.» con sede in Parma ora in Milano, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 00804590347, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della società medesima e di cancellazione dal Registro delle imprese di Milano.

13A02296

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «AUDIFID-AUDITING Fiduciaria e di Revisione e Controllo S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 5 marzo 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con provvedimento 31 ottobre 1977, modificato in data 16 aprile 1987 alla società «AUDIFID-AUDITING Fiduciaria e di Revisione e Controllo S.r.l.», con sede legale in Roma, C.F. ed iscrizione nel Registro delle imprese n. 01724430580. La sospensione comporta il divieto di assunzione di nuovi incarichi di amministrazione fiduciaria o di revisione e verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

13A02297

Modifica del comunicato di rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici della «CTE S.r.l.», in Ponte San Nicolò.

Con decreto del direttore generale dello Sviluppo economico e competitività del 12 maggio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2011 relativamente all'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462 di «Rinnovo» veniva indicato l'Organismo «CTE srl» anziché «CTE Certificazioni srl».

13A02405

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 16 ottobre 2012, recante : “Disposizioni inerenti l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *d)* dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, emanata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”.

Si comunica che, per mero errore materiale, il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2013, è mancante dell’allegato qui di seguito riportato:

ALLEGATO 1

Tabella 1: per la valutazione delle priorità regionali dei ponti e viadotti facenti parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate nel piano di emergenza di protezione civile o interferiscono con esse.

1	2 identificazione	3 rischio	4 Tempo di intervento (*)	5 Esposizione opera	6 Punteggio base	7 Punteggio corretto per zona vulcanica(**)
Opera n.	denominazione	Periodo di ritorno dell’azione sismica che causa il raggiungimento dello SLV o SLC	Vita nominale restante (V_{NR})	n. medio delle persone che giornalmente utilizzano il ponte elevato all’esponente 0,2	V_{NR}/esposizione opera	(V_{NR}/esposizione ponte)xFV
1						
2						
3						
4						

(*) il “tempo di intervento” corrisponde alla Vita nominale restante dell’opera, che, per le opere strategiche, si determina in funzione del rischio come il valore minimo di V_{NR} corrispondente allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) o collasso (SLC). I valori di VNR si ricavano dalla relazione V_{NRi}= - ln(1-p_i) T_{RCLi}/Cu, dove:

- V_{NRi} è la vita nominale restante relativa allo stato limite “SLi” (SLV,SLC)
- T_{RCLi} è il periodo di ritorno dell’azione sismica corrispondente al raggiungimento dello stato limite “SLi”, in sostanza esprime la capacità resistente della struttura

- p_i è la probabilità di eccedenza dell’azione sismica corrispondente allo stato limite “SLi”, che vale, rispettivamente, 0,10 per SLV, 0,05 per SLC
- Cu è il coefficiente d’uso, che per le opere strategiche vale 2.

Pertanto il valore di V_{NR} è il minimo fra: V_{NRLV} = 0,105 T_{RCLV} /Cu; V_{NRLC} = 0,051 T_{RCLC} /Cu

(**) Il punteggio base viene corretto tramite il fattore FV=0,8 se l’edificio è in zona vulcanica. La lista dei comuni in zona vulcanica è riportata di seguito. La graduatoria è determinata assegnando priorità più alta ai punteggi più bassi.

LISTA DEI COMUNI IN ZONA VULCANICA.(PROVVISORIA)

	COD.	NOME	SUP kmq	POP 2009	ag
		VESUVIO			
1	63008	Boscoreale	11,20	26920	0,152
2	63009	Boscotrecase	7,49	10651	0,152
3	63026	Cercola	3,74	19270	0,170
4	63051	Ottaviano	19,85	23944	0,173
5	63056	Pollena Trocchia	8,11	13717	0,171
6	63058	Pompei	12,41	25757	0,147
7	63059	Portici	4,52	54458	0,169
8	63064	Ercolano	19,64	55032	0,169
9	63067	San Giorgio a Cremano	4,11	47871	0,169
10	63068	San Giuseppe Vesuviano	14,09	28216	0,168
11	63070	San Sebastiano al Vesuvio	2,63	9570	0,169
12	63072	Sant'Anastasia	18,76	28870	0,173
13	63079	Somma Vesuviana	30,74	35097	0,175
14	63082	Terzigno	23,51	17655	0,166
15	63083	Torre Annunziata	7,33	43981	0,149
16	63084	Torre del Greco	30,66	87323	0,163
17	63091	Trecase	6,14	9295	0,154
18	63092	Massa di Somma	3,47	5767	0,169
			228,40	**543394,00**	

	COD.	NOME	SUP kmq	POP 2009	ag
		ISCHIA			
1	63007	Barano d'Ischia	11,07	10007,00	0,157
2	63019	Casamicciola Terme	5,60	8317,00	0,155
3	63031	Forio	12,85	17279,00	0,145
4	63037	Ischia	8,05	18687,00	0,159
5	63038	Lacco Ameno	2,07	4726,00	0,146
6	63078	Serrara Fontana	6,69	3199,00	0,145
			46,33	**62215,00**	

	COD.	NOME	SUP kmq	POP 2009	ag
		CAMPI FLEGREI			
1	63006	Bacoli	13,29	27278,00	0,167
2	63047	Monte di Procida	3,65	13308,00	0,165
3	63049	Napoli	117,27	962940,00	0,170
4	63060	Pozzuoli	43,21	83426,00	0,167
			177,42	**1086952,00**	

	COD.	NOME	SUP kmq	POP 2009	ag
		ISOLE EOLIE			
1	83037	Leni	8,56	678,00	0,220
2	83041	Lipari	88,61	11268,00	0,220
3	83043	Malfa	8,89	937,00	0,220
4	83087	Santa Marina Salina	8,65	885,00	0,220
			114,71	**13768,00**	

	COD.	NOME	SUP kmq	POP 2009	ag
		ETNA			
1	87001	Aci Bonaccorsi	1,70	3099,00	0,224
2	87002	Aci Castello	8,65	18196,00	0,220
3	87003	Aci Catena	8,45	28691,00	0,225
4	87005	Aci Sant'Antonio	14,27	17464,00	0,228
5	87004	Acireale	39,96	52881,00	0,228
6	87006	Adrano	82,51	36681,00	0,193
7	87007	Belpasso	164,49	24817,00	0,223
8	87008	Biancavilla	70,66	23787,00	0,206
9	87009	Bronte	250,01	19408,00	0,160
10	87010	Calatabiano	26,30	5465,00	0,217
11	87012	Camporotondo Etneo	6,38	4266,00	0,211

12	87014	Castiglione di Sicilia	120,41	3382,00	0,208
13	87015	Catania	180,88	295591,00	0,246
14	86007	Centuripe	173,01	5686,00	0,129
15	87016	Fiumefreddo di Sicilia	12,05	9784,00	0,219
16	87017	Giarre	27,48	27621,00	0,222
17	87019	Gravina di Catania	5,04	27433,00	0,222
18	87021	Linguaglossa	58,38	5470,00	0,218
19	87022	Maletto	40,88	4073,00	0,165
20	87057	Maniace	35,87	3670,00	0,172
21	87023	Mascali	37,68	13653,00	0,226
22	87024	Mascalucia	16,24	28643,00	0,225
23	87026	Milo	18,24	1063,00	0,224
24	87029	Misterbianco	37,51	48969,00	0,209
25	87030	Motta Sant'Anastasia	35,73	11638,00	0,210
26	87031	Nicolosi	42,48	7092,00	0,227
27	87033	Paternò	144,04	49604,00	0,192
28	87034	Pedara	19,17	12753,00	0,229
29	87035	Piedimonte Etneo	26,46	4052,00	0,223
30	87058	Ragalna	39,23	3580,00	0,216
31	87038	Randazzo	204,84	11160,00	0,193
32	87039	Riposto	12,88	15079,00	0,215
33	87041	San Giovanni la Punta	10,63	22276,00	0,223
34	87042	San Gregorio di Catania	5,61	11468,00	0,221
35	87044	San Pietro Clarenza	6,41	6996,00	0,215
36	87047	Santa Maria di Licodia	26,23	7013,00	0,191
37	87048	Santa Venerina	18,79	8379,00	0,226
38	87045	Sant'Agata li Battiati	3,13	9408,00	0,219
39	87046	Sant'Alfio	23,62	1667,00	0,224
40	87050	Trecastagni	18,96	10262,00	0,229
41	87051	Tremestieri Etneo	6,46	21490,00	0,223
42	87052	Valverde	5,50	7678,00	0,222
43	87053	Viagrande	10,05	7946,00	0,227
44	87055	Zafferana Etnea	76,12	9286,00	0,226
			2173,39	**948620,00**	

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

ALLEGATO 2

Modello di richiesta di contributo per interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'O.P.C.M. n. 4007 del 29/02/2012

INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SITUAZIONI DI ELEVATA VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE, ANCHE AFFERENTI ALLE STRUTTURE PUBBLICHE A CARATTERE STRATEGICO O PER ASSICURARE LA MIGLIORE ATTUAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto ______ in qualità di legale rappresentante della Regione ______ nella quale è situata l'opera sotto indicata, chiede di accedere ai contributi messi a disposizione dall'O.P.C.M. 4007/2012 di cui al titolo. A tal fine

DICHIARA

1. Che l'opera oggetto dell'intervento, denominata ______, è ubicata[1] in ______ n. ______, frazione ______, Comune di ______, gestita da[2] ______;
2. Che l'accelerazione massima al suolo ag del territorio comunale è ______ (vedi allegato 7 della OPCM 3907 del 13/11/2010);
3. Che il Comune ______[3] nelle zone soggette anche a rischio vulcanico, come identificate nell'allegato 1 al del Capo Dipartimento n. 134 del 21 gennaio 2011;
4. Che l'opera ______[3] vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza, approvato il ______[4];
5. Che l'intervento da eseguire sull'opera è di ______[5];
6. Che l'impalcato dell'opera interessata dall'intervento è di ______ m^2;
7. Che sono state eseguite le verifiche sismiche ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, oppure che le verifiche sono state eseguite ai sensi degli allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i, con indici di rischio ricondotti alle citate norme tecniche;
8. Che l'intervento sull'opera è urgente e indifferibile;
9. Che il valore della vita nominale restante[6] (V_{NR})è inferiore a 5 anni ed è pari ad anni ______;

[1] Inserire l'indirizzo di ubicazione dell'opera.
[2] Riportare l'Amministrazione proprietaria o il Gestore dell'opera.
[3] Selezionare tra le opzioni possibili, cliccando sulla casella.
[4] Inserire la data di approvazione del piano comunale di emergenza.
[5] Selezionare tra le opzioni possibili, cliccando sulla casella.
[6] Vedi circolare del Capo del Dipartimento recante "*Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 marzo 2003*". prot. DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010. La vita nominale restante dell'opera, che, per le opere strategiche, si determina in funzione del rischio come il valore minimo di VNR corrispondente allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) o collasso (SLC). Pertanto il valore di VNR è il minimo fra: $V_{NRLV} = 0{,}105\ T_{RCLV}/Cu$; $V_{NRLC} = 0{,}051\ T_{RCLC}/Cu$.

10. Che l'esposizione[7] dell'opera è di ______;
11. Che il valore dell'indice di rischio $R_{C,D}$ [8] è ______;
12. Che l'opera
    - non ricade in area soggetta a rischio idrogeologico in zona R4,
    - non è ridotta allo stato di rudere,
    - non è abbandonata,
    - non risulta realizzata o adeguata alle norme sismiche emanate dopo il 1984, oppure lo è ma la classificazione sismica è stata successivamente variata in senso sfavorevole;
13. Che la stima dell'importo dei lavori strutturali dell'intervento ammonta a € ______;
14. Che il contributo concedibile ammonta a € ______ [9] e rispetta i limiti fissati dall'O.P.C.M. 4007/2012;

15. Che la Regione, o il Gestore, o l'Ente locale competente è disponibile a cofinanziare, con proprie risorse, l'eventuale importo eccedente il contributo concedibile;
16. Che i lavori in argomento non sono stati appaltati prima del 17/06/2012[10], e che per l'intervento oggetto della presente richiesta di contributo non sono stati concessi altri contributi a carico dello Stato per la medesima finalità.

Allega alla presente istanza:

- Relazione e/o schede delle verifiche sismiche di cui al punto 7.

lì ______________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

____

[7] L'esposizione è data dal numero medio delle persone che giornalmente utilizzano il ponte elevato all'esponente 0,2 (persone^{0,2}).

[8] Indice di rischio $R_{C,D}$ è espresso dalla formula $R_{C,D} = \left(\frac{T_{R,C}}{T_{R,D}}\right)$ dove $T_{R,C}$ e $T_{R,D}$ sono, rispettivamente: $T_{R,C}$, il periodo di ritorno della capacità, ossia dell'azione sismica che determina il raggiungimento dello stato limite SLV o SLC e $T_{R,D}$ il corrispondente periodo di ritorno dell'azione sismica di riferimento per l'opera.

[9] Il contributo concedibile è pari al prodotto dei metri quadrati di impalcato per il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, determinato nella seguente misura massima:
- rafforzamento locale: 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- miglioramento sismico: 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- demolizione e ricostruzione: 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

[10] Data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16/03/2012**.**

13A02437

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-067) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.